

BARBARA AGOSTINIS

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATLETA

SOMMARIO

1. *Introduzione. L'ordinamento sportivo.* – 2. *La responsabilità civile dell'atleta:* a) *Premessa;* b) *La liceità dell'attività sportiva.* – 3. *La colpevolezza dell'atleta:* a) *La condotta colposa;* b) *Il comportamento doloso;* c) *La responsabilità dello sciatore;* d) *La responsabilità dell'atleta per gli incidenti cagionati durante le gare "su strada".* – 4. *I danni risarcibili.* – 5. *La responsabilità per gli eventi lesivi cagionati durante l'allenamento.* – 6. *La responsabilità dell'atleta per i danni cagionati a terzi non partecipanti alla gara.*

**1. Introduzione. L'ordinamento sportivo**

Il problema della rilevanza giuridica del “fenomeno sportivo”, a lungo dibattuto in passato, sembra oggi definitivamente risolto come anche risulta dalla recente legge 17 ottobre 2003 n. 280 “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”<sup>1</sup>.

L'art. 1, in linea con l'impostazione ormai accolta da tutta la dottrina e la giurisprudenza, riconosce l'esistenza dell'ordinamento sportivo in posizione autonoma rispetto all'ordinamento giuridico generale.

All'inizio del secolo scorso invece gli interpreti erano concordi nel negare, seppure con argomentazioni diverse, la natura ordinamentale del sistema sportivo facente capo al C.O.N.I. L'idea secondo la quale lo Stato, in quanto titolare esclusivo del potere normativo, fosse l'unico ordinamento giuridico aveva portato molti ad attribuire natura negoziale agli statuti e ai regolamenti federali e a considerare il fenomeno sportivo alla stregua di un contratto<sup>2</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>3</sup> riteneva che lo sport, inteso come mani-

---

<sup>1</sup> Sulle motivazioni dell'intervento legislativo, v. G. MANZI, *Vietata la partecipazione ai pronostici per le società sportive e controllate*, in *Guida al dir.*, 2003, n. 43, p. 18 ss.

<sup>2</sup> Sul punto, amplius cfr. I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 10.

<sup>3</sup> C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 619 ss.

festazione particolare del gioco<sup>4</sup>, e il diritto fossero categorie autonome e distinte. In particolare il gioco e, quindi, lo sport era definito “una categoria antitetica, contrapposta al diritto...” posto che “al gioco...” il diritto è per definizione, sempre naturalmente estraneo: dove è gioco ivi non è (e non può, non deve essere) diritto. Esiste tra i due fenomeni sociali una intrinseca, totale incompatibilità: la presenza dell’uno importa automaticamente cessazione e negazione dell’altro”<sup>5</sup>. L’equiparazione dello sport al gioco non consentiva, quindi, di attribuire giuridicità al fenomeno sportivo ed in particolare non giustificava una spiegazione in termini contrattuali dello stesso per l’incompatibilità tra “*causa ludendi*” e volontà seria di obbligarsi<sup>6</sup>.

Altri ancora<sup>7</sup> escludevano l’opportunità di disciplinare giuridicamente un settore già regolato da principi propri, quali ad esempio il fair play, ritenendo che “il concetto del fair play spiega ...la scarsa utilità del diritto in questo campo”.

L’applicazione della teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici<sup>8</sup> anche in ambito sportivo<sup>9</sup> ha portato ad abbandonare l’impostazione negoziale e a sostenere la tesi ordinamentale<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> C. FURNO, *op. cit.*, p. 640 “il gioco è la categoria cui appartiene, nella quale rientra quel fenomeno [sportivo]: che è ...niente altro che un complesso o un sistema di giochi”.

<sup>5</sup> C. FURNO, *op. cit.*, pp. 640-641.

<sup>6</sup> C. FURNO, *op. cit.*, p. 644.

<sup>7</sup> F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell’arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, p. 29.

<sup>8</sup> S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, 3 ed., 1977, p. 6 ss.

<sup>9</sup> L’autore che per primo applicò la teoria pluralistica in ambito sportivo fu W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, nota a Corte di Cassazione del Regno, 12/12/1932, in *Foro It.*, 1933, I, p. 1393.

<sup>10</sup> V. M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949-1950, p. 16; P. MIRTO, *L’organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, *ivi*, 1959, p. 6 ss.; G. ONESTI, *Universalità dello Sport e del diritto sportivo*, *ivi*, 1962, p. 125; T. PERSEO, *Analisi della nozione di sport*, *ivi*, 1962, p. 145; A. MARANI TORO, voce *Sport*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1971, XVIII, p. 42 ss. Recenti contributi sull’ordinamento sportivo sono forniti da: I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *op. cit.*, p. 51 ss.; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, p. 29 ss.; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Varese, 1984, p. 1 ss.; A. MARANI TORO, *La responsabilità degli atleti*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 389; G. ALPA, *L’ordinamento sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 321; R. FRASCAROLI, voce *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Varese, 1990, p. 512 ss.; F. MODUGNO, *Giustizia e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 327 ss; M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giu-*

Maggiore consapevolezza sull'esistenza dell'ordinamento sportivo è stata, però, raggiunta solo in seguito all'emanazione della legge n. 426 del 1942 "Costituzione e coordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)" che, attribuendo alle Federazioni sportive nazionali il potere di stabilire "con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato" (art. 5), ha riconosciuto la titolarità del potere normativo anche in capo a soggetti diversi dallo Stato.

La potestà normativa è stata invero prevista formalmente dalla legge n. 426/1942, ma già con il passaggio dall'agonismo occasionale all'agonismo programmatico<sup>11</sup> la comunità sportiva aveva sentito la necessità di darsi una regolamentazione completa e di organizzarsi in modo adeguato.

L'agonismo occasionale si caratterizza per la mancanza di collegamento fra le singole gare che restano isolate, diversamente da quello programmatico che, prevedendo un rapporto fra le varie competizioni, richiede la predisposizione di regole e principi uniformi per comparare i risultati ottenuti dai partecipanti e garantire loro la *par condicio*.

Se la necessità di disciplinare in modo organico l'attività sportiva era indiscussa, non altrettanta certezza era raggiunta in dottrina riguardo la natura giuridica delle norme con cui compiere una simile operazione.

Le tesi diffuse in dottrina e gli orientamenti accolti dalla giurisprudenza anteriormente all'emanazione della legge n. 280/2003 sulla giuridicità del fenomeno sportivo sono esposti in modo lineare dalla Corte di Cassazione (sentenza 11 febbraio 1978 n. 625)<sup>12</sup>, chiamata a pronunciarsi, seppure incidentalmente, sull'argomento. L'importanza della decisione, dimostrata anche dai numerosi richiami nelle massime successive, è riconducibile all'estrema chiarezza con cui sono sintetizzate

---

*ridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 671; L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 5 ss.; F. FRACCHIA, voce *Sport*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, 1999, XIV, p. 470 ss.

<sup>11</sup> Sul punto, v. I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, *op. cit.*, p. 73 ss. Gli autori ritengono che l'agonismo sia definito occasionale perché caratterizzato dalla presenza di più gare svolte occasionalmente e senza un particolare programma, diversamente dall'agonismo programmatico nel quale le competizioni sono collegate fra loro e regolate in base ad un programma preciso.

<sup>12</sup> La sentenza è pubblicata in *Foro It.*, 1978, p. 862.

le opinioni dottrinali e giurisprudenziali in materia ed alla circostanza che l'idea (espressa dalla Suprema Corte) secondo la quale l'ordinamento sportivo è autonomo rispetto a quello generale anticipa di alcuni decenni il contenuto della legge n. 280/2003.

Statuisce infatti la Corte che: "L'ordinamento [giuridico sportivo] ha potestà normativa: ha il potere di emanare, per mezzo dei suoi organi a ciò competenti, disposizioni astratte, in quanto attinenti a fattispecie ipotizzate in via di tipizzazione, e generali, in quanto dirette verso la generalità o categorie dei soggetti dell'ordinamento, compreso l'ordinamento giuridico o suoi organi, in relazione alle fattispecie tipicamente ipotizzate. Potestà normativa, questa, che riguarda: l'organizzazione costituzionale ed amministrativa dell'istituzione sportiva; la regolamentazione dell'esercizio e dell'incidenza soggettiva del potere di emanare atti concreti ed individualizzati nella loro direzione soggettiva per il conseguimento di fini specifici rientranti nell'interesse generale in funzione del quale l'ordinamento giuridico sportivo è costituito; la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi privati". E che: "È attribuita [all'ordinamento sportivo] la potestà regolamentare ...non è attribuita, invece, all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa che è al di fuori della potestà regolamentare: la potestà normativa che nell'ordinamento giuridico statale è attribuita agli organi del potere legislativo e solo per delega od eccezionalmente ad organi del potere esecutivo...La limitazione della potestà normativa attribuita all'ordinamento giuridico sportivo, con efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, alla potestà regolamentare nel settore sportivo, delimitata nel modo suddetto, deriva dalla legge 16 febbraio 1942 n. 426".

La decisione in esame riconosce chiaramente l'esistenza dell'ordinamento sportivo in posizione autonoma rispetto all'ordinamento statale affermando che: "per effetto della legge [n. 426/1942] il rapporto fra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento giuridico sportivo è di riconoscimento: riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico statale, dell'ordinamento giuridico sportivo già autonomamente esistente e perciò originario..."<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> La Corte prosegue indicando le motivazioni di un simile riconoscimento affermando che: "Il riconoscimento è accordato perché l'interesse generale per il cui conseguimento è costituito l'ordinamento giuridico sportivo è anche uno degli interessi generali propostisi dall'ordinamento giuridico statale: vi è coincidenza tra la funzione propria dell'ordinamento giuridico sportivo ed una delle funzioni dell'ordinamento

L'idea, già sostenuta in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale il fenomeno sportivo costituisce un ordinamento autonomo<sup>14</sup> rispetto all'ordinamento generale, ha trovato conferma, come detto, nella legge n. 280/2003.

Il legislatore ha inteso valorizzare il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nei suoi molteplici aspetti (autonomia normativa, autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella statale) definendone al contempo i limiti.

Il potere delle federazioni di regolamentare attraverso l'emanazione di proprie norme gli aspetti tecnici delle competizioni sportive è considerato la massima espressione dell'autonomia "sportiva" perché ha ad oggetto rapporti indifferenti per lo Stato rispetto ai quali normalmente non si ravvisa alcun interesse giuridicamente rilevante.

In particolare ai sensi dell'art. 2 legge 280/2003 è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Evidenti sono le conseguenze dell'autonomia "sportiva" anche con riguardo alla tematica della responsabilità, considerato che non si tratta di un rapporto di completa indifferenza fra gli ordinamenti in virtù del quale gli illeciti disciplinari avrebbero rilevanza solo per il diritto sportivo.

La circostanza per cui all'ordinamento sportivo è attribuita la competenza a regolare in modo autonomo fatti e rapporti che si verificano

---

giuridico statale. Questa coincidenza di funzioni fa sì che l'ordinamento giuridico statale attribuisca una particolare qualificazione all'ordinamento giuridico sportivo. La tutela, la disciplina e l'incremento delle attività sportive è un interesse generale proposti dall'ordinamento giuridico statale, una delle funzioni che l'ordinamento giuridico statale si attribuisce".

<sup>14</sup> L'autonomia dell'ordinamento sportivo è stata riconosciuta anche dagli studiosi che per primi hanno accolto la natura ordinamentale del fenomeno sportivo. Sul punto, v., fra gli altri, T. PERSEO, *op. cit.*, p. 145 ss.; A. QUARANTA, *op. cit.*, p. 32; P. MIRTO, *op. cit.*, p. 6 ss. Quest'ultimo autore non condivide l'idea dell'esclusività dell'ordinamento statale perché ammette anche l'esistenza di un diritto sportivo, speciale ed autonomo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di norme organizzate a sistema e volte a regolare in modo esclusivo alcuni aspetti tecnici del fenomeno sportivo.

in tale ambito può determinare situazioni di conflitto con l'ordinamento statale poiché una medesima fattispecie, l'illecito commesso dall'atleta, può essere oggetto di una duplice qualificazione non necessariamente coincidente nei rispettivi ordinamenti.

Ed è proprio ad una tale questione che sono dedicate le pagine successive.

## **2. La responsabilità civile dell'atleta. a) Premessa**

Durante le competizioni sportive l'atleta può cagionare danni ad altri partecipanti o a terzi a causa di un comportamento scorretto contrastante con le norme federali, cd. illecito disciplinare, ed essere per questo assoggettato a responsabilità.

Dalla definizione di illecito disciplinare, inteso come violazione “di una norma dello statuto, del regolamento federale, o di altra disposizione vigente ed a cui l'ordinamento stesso ricollega una sanzione di carattere disciplinare”<sup>15</sup>, consegue una pluralità di fattispecie differenti per ogni disciplina sportiva; a ciascuna federazione è attribuito infatti il potere di regolare in modo autonomo il corretto svolgimento delle gare.

Il comportamento imposto all'atleta nell'esercizio dei vari sport può essere descritto in modo dettagliato oppure in termini generici, si pensi alla clausola -presente in tutti gli statuti federali – che obbliga i tesserati al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo: dovere di correttezza, lealtà, fair play, o alle Regole di gioco 2001-2004 della Federazione Italiana Pallavolo, ed in particolare alla regola numero 22.1<sup>16</sup> che, esclusa la punibilità per la “lieve condotta scorretta”, individua tre fattispecie di condotta scorretta non lieve meritevole di sanzione: la condotta maleducata (azione contraria alle buone maniere o ai principi morali, espressioni deplorevoli), la condotta offensiva (gesti o parole insultanti o diffamatori) e l'aggressione (attacco fisico o tentativo di aggressione).

---

<sup>15</sup> R. FRASCAROLI, *op. cit.*, p. 532.

<sup>16</sup> Anche la regola numero 21.2.1 descrive in modo generico la condotta imposta all'atleta stabilendo a carico dei partecipanti alla competizione il dovere di “comportarsi con rispetto e cortesia nello spirito del fair-play non solo nei confronti degli arbitri, ma anche verso gli altri giudici, gli avversari, i propri compagni e gli spettatori”.

Se, da un lato, la scelta di non tipizzare compiutamente i comportamenti illeciti è riconducibile all'esigenza di consentire un rapido intervento della giustizia e di assicurare l'immediata reintegrazione dell'ordine pubblico<sup>17</sup>, dall'altro, sembra pregiudicare la certezza del diritto.

La circostanza che l'illecito disciplinare commesso dall'atleta durante la competizione, normalmente rilevante solo in ambito sportivo, possa costituire anche un reato e/o un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.<sup>18</sup> non è senza conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. "L'illecito sportivo può dare luogo alla sola reazione dell'ordinamento sportivo (responsabilità disciplinare), ma può anche essere fonte di responsabilità penale e civile con l'applicazione da parte dell'ordinamento statale rispettivamente della sanzione penale o della sanzione civile sotto forma di risarcimento del danno"<sup>19</sup>.

Oltre alle sanzioni disciplinari stabilite da ciascuna federazione (nel regolamento di giustizia), l'atleta pertanto può essere assoggettato alle conseguenze previste dal diritto penale, aventi natura personale o patrimoniale, e/o a quelle civili con contenuto prevalentemente risarcitorio.

Parte degli interpreti<sup>20</sup> ritiene che i danni cagionati nell'esercizio e nell'organizzazione dell'attività sportiva siano assoggettati ad una forma autonoma di responsabilità, cd. responsabilità sportiva. L'autonomia della responsabilità sportiva rispetto alle altre figure presenti nel nostro ordinamento sarebbe riconducibile alla necessità che l'Autorità Giudiziaria elabori il giudizio sulla responsabilità civile e/o penale dell'atleta attraverso il richiamo ai principi e alle regole proprie dell'ordinamento sportivo<sup>21</sup> compiendo, pertanto, una valutazione dei fatti di-

---

<sup>17</sup> V. R. FRASCAROLI, *op. cit.*, p. 533.

<sup>18</sup> In questa sede ci si limita ad analizzare la responsabilità dell'atleta per gli illeciti commessi durante la gara e pertanto con riguardo alla responsabilità civile sarà analizzata solo la responsabilità extracontrattuale.

<sup>19</sup> AA.VV., *Diritto sportivo*, in *Giur. sist. dir. civ. comm. fondata da W. Bigiavi*, Torino, 1998, p. 100.

<sup>20</sup> A. SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Torino, 1998, XVII, p. 410 ss.

<sup>21</sup> Il necessario riferimento ai principi dell'ordinamento sportivo esclude dall'ambito di operatività della responsabilità sportiva le attività non programmate (ad esempio praticate durante il tempo libero o lo svago) o programmate ma svolte fuori dall'ordinamento sportivo (si pensi all'attività sportiva praticata durante le ore di educazione fisica).

versa rispetto a quella cui sarebbe tenuta nell'accertare la responsabilità per danni cagionati in altre occasioni.

La configurazione della responsabilità sportiva come categoria a sé non è condivisa da altra parte della dottrina<sup>22</sup>, la quale sostiene che nei giudizi sulla responsabilità dell'atleta non trovino applicazione, se non con riguardo alle competizioni agonistiche, principi diversi da quelli codicistici tali da giustificare la creazione di una figura autonoma di responsabilità.

Una simile questione sembra invero essere teorica e senza importanti risvolti pratici posto che l'Autorità Giudiziaria (nell'accertare la responsabilità dell'atleta per i danni cagionati durante la competizione sportiva) è comunque tenuta a considerare le regole tecniche di ciascuna disciplina a nulla rilevando la qualificazione della responsabilità sportiva in senso autonomo o meno.

Autore dell'illecito è, come detto, l'atleta.

In assenza di una definizione legislativa l'interprete è tenuto a delineare le caratteristiche di una simile figura. Dall'esame delle opere dottrinali e giurisprudenziali in materia emergono invero scarse indicazioni sull'argomento.

Secondo alcuni<sup>23</sup> può considerarsi atleta il soggetto che partecipa con regolarità alle competizioni sportive al fine di conseguire risultati migliori di quelli ottenuti in precedenza e di quelli realizzati dagli altri concorrenti nella medesima gara.

Altri<sup>24</sup> accolgono una definizione più ampia di atleta ed estendono tale qualifica anche a chi pratica l'attività sportiva occasionalmente per svago o diletto, senza particolari finalità agonistiche.

Nonostante sembri preferibile la prima tesi, posto che dall'essere tesserato all'ordinamento sportivo consegue l'applicazione di regole particolari, si ritiene utile esaminare anche la responsabilità del partecipante alle competizioni sportive, considerato che in alcune discipline,

---

<sup>22</sup> G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, p. 471 ss.; G. DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, *ivi*, 1992, p. 26.

<sup>23</sup> I. MARANI TORO-A. MARANI TORO, *op. cit.*, p. 105 ss. ritengono che possa essere definito atleta solo il soggetto tesserato all'ordinamento sportivo posto che, a loro dire, un simile *status* si ottiene in seguito all'inserimento nell'ordinamento sportivo.

<sup>24</sup> M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, *cit.*, p. 22.

si pensi allo sci, la casistica relativa a questa figura è addirittura prevalente.

### **B) La liceità dell'attività sportiva**

La circostanza che alcuni sport consentano o addirittura impongano all'atleta di tenere una condotta violenta astrattamente riconducibile ad una fattispecie di illecito civile e/o di reato, normalmente lesioni, percosse, o, nei casi di maggiore gravità, omicidio, induce a riflettere sul fondamento della liceità e sui limiti della violenza sportiva, eccedendo i quali il comportamento dell'atleta non è giustificato dall'ordinamento giuridico.

È ormai accolta in dottrina l'idea della liceità dell'attività sportiva anche violenta.

Agli inizi del secolo scorso era invece diffusa l'opinione secondo la quale, in assenza di una scriminante sportiva e di una norma che esplicitamente autorizzasse la violenza sportiva, trovavano applicazione i normali criteri di imputazione della responsabilità<sup>25</sup>.

I primi segnali di un diverso atteggiamento della dottrina sembrano essersi manifestati durante i lavori preparatori del nuovo codice penale. La proposta presentata da alcuni onorevoli di introdurre il "reato sportivo", al quale ricondurre il ferimento e l'uccisione avvenuti durante una competizione sportiva<sup>26</sup>, fu infatti respinta.

Il consenso manifestato dall'atleta a partecipare alla gara avrebbe dovuto giustificare, secondo la tesi accolta, le lesioni eventualmente subite purché cagionate "nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva".

Se la dottrina e la giurisprudenza concordano ormai nell'affermare la liceità dello sport<sup>27</sup>, altrettanto non può dirsi riguardo al fondamento giuridico di tale liceità.

---

<sup>25</sup> G. DEL VECCHIO, *La criminalità negli sport*, Torino, 1927, p. 230; A. VISCO, *L'omicidio e la lesione personale del consenziente*, Milano, 1929, p. 124; B. PETROCELLI, *La illiceità penale della violenza sportiva*, Padova, 1952, p. 209. La tesi riproposta di recente da F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 86 è esposta in modo esaustivo da R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova 1999, p. 4 ss.

<sup>26</sup> Amplius sul punto, L. CRUGNUOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, p. 60 ss. La discussione parlamentare sull'opportunità di introdurre il "reato sportivo" è riportata anche da R. BORRUSO, *Combattimento sportivo e diritto penale. L'incidenza della responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, *ivi*, 1956, p. 410 ss.

<sup>27</sup> Sul punto, cfr., R. BORRUSO, *op. cit.*, p. 419; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, *ivi*, 1970, p. 320 ss.; V. FRATTAROLO, *op. cit.*, p. 31; R. BEGHINI,

In assenza di una specifica causa di giustificazione è lasciato all'interprete il compito di stabilire a quale scriminante, codificata o applicata per analogia, sia riconducibile l'attività sportiva.

Parte degli interpreti<sup>28</sup> individua il fondamento della non punibilità dell'evento lesivo cagionato dall'atleta durante la manifestazione sportiva nel principio del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p., ai sensi del quale "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne".

Secondo tale tesi<sup>29</sup> l'atleta è consapevole che nello svolgimento di ciascuna disciplina sportiva è insito, seppure in percentuale diversa, il rischio di subire lesioni all'integrità fisica e, decidendo di partecipare alla competizione, implicitamente lo accetta.

Una simile impostazione non è andata esente da critiche. In particolare si è obiettato che l'indisponibilità del diritto alla vita e all'integrità fisica renderebbe giuridicamente invalido il consenso (manifestato dallo sportivo). L'idea che l'atleta acconsenta a subire lesioni anche permanenti all'integrità fisica sembra in effetti contrastare con la disposizione codicistica (art. 5 c.c.)<sup>30</sup> che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionano una diminuzione permanente

*op. cit.*, p. 6 ss.; R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale*, ne *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. CENDON, Torino, 1998, X, p. 311; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, p. 4 ss.

<sup>28</sup> E. BATTAGLINI, *Osservazioni sulla responsabilità penale per colpa nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, I, p. 107; G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, *ivi*, 1953, p. 50 ss.; C. PEDRAZZI, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 140 ss.; G. MARINI, voce *Violenza privata*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1975, XX, p. 982 ss.; R. RAMPIONI, voce *Delitto sportivo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, X, p. 4. In giurisprudenza, v. in tal senso, Cass. Pen. 20/11/1973 in Foro It., 1974, II, p. 374; Cass. Pen. 30/04/1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 324; Cass. 8/10/1992 n. 9627.

<sup>29</sup> La tesi del consenso dell'avente diritto ha trovato accoglimento durante i Lavori preparatori al codice penale e di procedura penale. Era condivisa infatti l'idea secondo la quale le lesioni dell'integrità fisica cagionate durante la competizione sportiva non costituissero un reato (in quanto scriminate dal consenso dell'offeso) se procurate nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva. V. Lavori preparatori al codice penale e di procedura penale, V, I, Roma, 1929, p. 23.

<sup>30</sup> Contra, v. R. RAMPIONI, *op. cit.*, p. 4. L'autore ritiene che l'interpretazione letterale dell'art. 5 c.c. possa essere superata attraverso una considerazione complessiva delle fonti dell'ordinamento e a conferma della propria tesi cita le argomentazioni che hanno portato alla soppressione del reato di "lesioni del consenziente" dal Progetto definitivo del codice penale.

dell'integrità fisica o sono altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume e con quella (art. 579 c.p.) che punisce l'omicidio del consenziente.

Altra parte della dottrina<sup>31</sup> preferisce pertanto spiegare la liceità della violenza sportiva attraverso il ricorso alla scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 c. p.) ai sensi della quale "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità". Si ritiene infatti che l'attività sportiva, anche violenta, sia autorizzata dall'ordinamento generale ed particolare dalla legge n. 426/1942 – istitutiva di un ente, il CONI, con compiti di promozione e organizzazione dello sport<sup>32</sup> – e costituisca l'espressione dell'esercizio di un diritto soggettivo inteso nella massima estensione, come esercizio di una facoltà o potere di agire.

Secondo una simile costruzione all'atleta è riconosciuto il potere di infliggere all'avversario colpi anche violenti se previsto dalle regole del gioco.

La considerazione dell'attività sportiva come esercizio di un'attività autorizzata dalla legge non è stata accolta da coloro i quali ritengono che una simile interpretazione consentirebbe di giustificare solo i fatti illeciti cagionati nell'ambito delle competizioni ufficiali svolte sotto l'egida del CONI e delle federazioni sportive nazionali<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> In tal senso v. G. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, p. 1; L. CRUGNUOLA, *op. cit.*, p. 70 ss; T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, p. 269 ss.; ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, *ivi*, 1963, p. 207; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, *ivi*, 1975, p. 277; G. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 591 ss.; F. ALBEGGIANI, voce *Sport (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, XLIII, p. 538; G. VIDIRI, *Illecito penale e lesioni cagionate durante le competizioni sportive*, nota a Cass. Pen. 30/04/1992 in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 330 ss.

<sup>32</sup> C. CAIANIELLO, *op. cit.*, p. 279, ritiene che il fondamento del "diritto soggettivo sportivo" allo svolgimento dell'attività sportiva riconosciuto all'atleta debba ravvisarsi non solo nella legge n. 426/1942, ma anche negli artt. 2; 4; 32; 33 e 35 della Costituzione.

<sup>33</sup> Tali critiche sono state superate dai sostenitori della tesi in esame attraverso il richiamo all'art. 3 legge 1942/426 il quale dispone che "il C.O.N.I. coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata". In particolare G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 597, ritiene che una corretta interpretazione di tale norma permetta di considerare autorizzata ogni attività sportiva conforme alla disciplina predisposta dal C.O.N.I. e non solo quella svolta sotto l'egida di tale ente.

Le critiche mosse alle tesi che legittimano l'attività sportiva attraverso il ricorso alle scriminanti tipiche sono state superate dall'orientamento dottrinale<sup>34</sup> e giurisprudenziale prevalente, di legittimità<sup>35</sup> e di merito<sup>36</sup>, che individua il fondamento della liceità dell'attività sportiva in una causa di giustificazione non codificata o "atipica" applicabile attraverso un procedimento analogico *in bonam partem* dalle scriminanti codificate. Secondo tale impostazione è lo sport in se stesso, in quanto attività autorizzata ed incoraggiata per l'utilità sociale e per gli effetti positivi che ha sul benessere psico-fisico e sulla salute dei cittadini, a costituire una causa di giustificazione.

È opinione consolidata infatti in dottrina l'idea secondo la quale: "L'esercizio di un'attività organizzata dallo Stato perché rispondente all'interesse della comunità sociale importa l'impunibilità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivano, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano state osservate"<sup>37</sup>.

Emblematica per avvalorare il riferimento alla scriminante atipica è la decisione del Tribunale di Milano del 14 gennaio 1985<sup>38</sup>, la quale afferma che: "Il concreto pericolo per la sicurezza umana degli sportivi e dei pugili in particolare, pericolo necessariamente connesso con lo sviluppo dello sport stesso, viene accettato dalla società e dallo Stato per essa, in considerazione dell'utile prevalente che lo sport comporta dal punto di vista sociale. Se dunque lo Stato riconosce con proprie leggi le Federazioni e le norme da esse poste come aventi valore giuridico, non potrà mai essere illecito un evento dannoso avvenuto nel corso di un'attività sportiva che si sia estrinsecata nel rispetto dei regolamenti..."; e conclude nel senso che: "La scriminante dei fatti lesivi

---

<sup>34</sup> Sostengono la tesi della scriminante non codificata, F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, p. 313; R. BORRUSO, *op. cit.*, p. 431; A. TOMASELLI, *op. cit.*, p. 374; A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, *ivi*, 1976, p. 3 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1985, p. 271; G. FONTANA, *Brevi note sull'impunità del pugile*, in *Giust. pen.*, 1997, p. 182. Contra C. RUSSO, *Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale*, nota a Corte di Cassazione Penale, sez. V, 02/12/1999 in *Foro it.*, 2000, p. 321.

<sup>35</sup> Cass. 12/11/1999 n. 2286, in *Corr. Giur.*, 2000, p. 740; Cass. Pen., 21/02/2000, in *Riv. dir. sport.*, 2000, p. 141 ss.; Cass. Pen., Sez. V, 25/02/2000, *ivi*, 2000, p. 142; Cass. Pen., 2/06/2000 n. 8910, in *Riv. pen.*, 2000, 1148.

<sup>36</sup> V. da ultimo, Tribunale Milano, 4/01/1985, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 40 ss. e Tribunale Rieti 12/01/2001, in *Giur. merito*, 2001, p. 409.

<sup>37</sup> F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 271.

<sup>38</sup> La decisione è riportata in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 40 ss.

nell'attività sportiva va dunque inquadrata tra le forme di giustificazione 'cd. non codificate' [posto che] l'attività sportiva ... in quanto preordinata allo scopo dello sviluppo dello spirito agonistico e del perfezionamento fisico della collettività, risponde ad una superiore finalità sociale. Riconoscendo le singole federazioni sportive e i loro regolamenti, lo Stato esplicitamente ammette la prevalenza dell'interesse sociale all'esercizio dello sport sugli interessi individuali suscettibili di essere esposti a pericolo o lesi da quella competizione".

Sulla stessa linea si pone anche la decisione della Cass. Pen., sez. V, 21 febbraio 2000<sup>39</sup> che considera l'attività sportiva: "Una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata, che trova la sua ragione d'essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo dell'intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo a un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e l'infrazione di una sanzione".

La definizione di scriminante come situazione in presenza della quale un comportamento -altrimenti illecito - è giustificato per l'intero ordinamento giuridico consente alla dottrina civilistica di accogliere le riflessioni svolte in ambito penale riguardo la non punibilità dei fatti lesivi cagionati durante l'attività sportiva, seppure con argomentazioni a volte diverse da quelle sostenute in tale ambito.

Secondo alcuni<sup>40</sup>, infatti, il fondamento della liceità sarebbe riconducibile ad un patto di esonero della responsabilità stipulato fra i partecipanti in virtù del quale essi concludono un "accordo tacito di assunzione del rischio".

Secondo altri<sup>41</sup>, il soggetto che si espone ad un pericolo agisce "a

---

<sup>39</sup> La decisione è citata alla nota 35.

<sup>40</sup> F. D. BUSNELLI-G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, pp. 286-287.

<sup>41</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 313 ss. L'autore ritiene infatti che la responsabilità del danneggiante non possa essere esclusa qualora l'attività rischiosa non presenti alcuna utilità o qualora quest'ultima sia oltremodo limitata e cita un esempio significativo delle diverse conseguenze derivanti dalla partecipazione dell'atleta alle gare automobilistiche, da un lato, e "ad una bravata automobilistica su strada pubblica", dall'altro. L'utilità dell'attività sportiva renderebbe lecita la condotta, a suo dire, solo nel primo caso. Nello stesso senso, v. R. FRAU, *op. cit.*,

proprio rischio” assumendosi le eventuali conseguenze lesive. L’esclusione o la limitazione della responsabilità del danneggiante ai soli casi di dolo o colpa grave deriverebbe dall’utilità sociale dell’attività rischiosa e non da un atto dispositivo del danneggiato.

È opinione comune anche fra i civilisti<sup>42</sup> l’idea secondo la quale l’utilità sociale dello sport, sottesa alla scriminante atipica, consente di giustificare le condotte altrimenti fonte di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La circostanza secondo la quale ogni comportamento doloso o colposo può essere fonte di responsabilità civile per l’autore e può imporre al medesimo un obbligo risarcitorio se ha procurato un danno ingiusto, obbliga l’interprete a definire quest’ultima figura al fine di differenziare, nell’ambito delle lesioni cagionate durante la gara, quelle che devono essere tollerate in quanto comprese nella scriminante da quelle che giustificano l’intervento punitivo dello Stato.

Il fatto che durante la competizione sportiva siano procurate lesioni all’integrità fisica non consente invero una soluzione immediata.

Se normalmente tali pregiudizi sono giudicati danni ingiusti – in considerazione della rilevanza costituzionale del bene leso e della definizione comunemente accolta di tale figura –, le offese all’integrità fisica possono essere ritenute lecite quando sono cagionate durante una competizione sportiva. La decisione giudiziale sull’*an debeatur* della pretesa risarcitoria presuppone la determinazione dei limiti di liceità dell’attività sportiva, superati i quali l’illecito disciplinare costituisce un danno ingiusto ed è pertanto fonte di responsabilità civile.

È oltremodo evidente che nell’individuare i limiti di liceità dell’attività sportiva deve essere realizzato un bilanciamento fra interessi contrapposti: lo svolgimento dell’attività sportiva, pericolosa e tuttavia autorizzata, da un lato, e la tutela dell’integrità fisica, dall’altro. Un ruolo importante nel fornire indicazioni al riguardo spetta alla giurisprudenza posto che la risoluzione di una simile questione richiede un accertamento di fatto compiuto caso per caso; dall’analisi della casisti-

---

p. 317, il quale condivide l’idea secondo la quale l’esclusione della responsabilità dell’atleta per gli eventi lesivi – rientranti nell’alea normale della disciplina – sarebbe riconducibile alla utilità sociale e alla liceità dell’attività sportiva, non ad un atto abdcativo dell’atleta.

<sup>42</sup> V. C. PEDRAZZI, *op. cit.*, p. 144; E. BONVICINI, *La responsabilità civile*, I, Milano, 1971, p. 437; V. FRATTAROLO, *op. cit.*, p. 35; R. FRAU, *op. cit.*, p. 312; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 12.

ca, invero abbastanza scarsa a causa del vincolo di giustizia -già operante in passato attraverso il richiamo contenuto negli statuti e nei regolamenti federali e ribadito dall'art. 2 comma 2 l. 280/2003 – che impone ai tesserati di adire gli organi federali per la risoluzione delle controversie<sup>43</sup>, si evince la distinzione fra sport cd. violenti, a violenza eventuale e necessaria, e sport cd. non violenti.

La creazione nel diritto applicato delle due categorie è funzionale all'individuazione dei limiti di violenza tollerata per ciascuna disciplina sportiva.

La responsabilità per i danni cagionati dall'atleta durante una competizione sportiva cd. non violenta non presenta aspetti particolari.

La circostanza che le modalità di svolgimento della gara non vedano e pertanto non giustifichino alcuna forma di violenza non consente di derogare agli ordinari criteri di imputazione della responsabilità.

La situazione si atteggia diversamente con riguardo alle discipline violente. Gli sport cd. violenti, come detto, si distinguono in sport a violenza eventuale e sport a violenza necessaria. In quelli del primo tipo in cui il contatto fisico è proibito o ammesso in termini molto ristretti, si pensi ad esempio a discipline quali il calcio o il basket, la violenza è considerata un elemento eventuale perché pur non essendo contemplata come strumento normale di gioco può tuttavia verificarsi<sup>44</sup> per le particolari modalità di svolgimento della manifestazione ed essere tollerata se non supera certi limiti. In quelli del secondo tipo invece la violenza è l'elemento caratterizzante la competizione, si pensi ad esempio al regolamento della Federazione Pugilistica Italiana che

---

<sup>43</sup> Una simile scelta è riconducibile all'esigenza che le decisioni delle controversie sportive siano pronunciate in tempi rapidi da parte di organi con competenza specifica (amplius sull'argomento, v. F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 328; cfr. altresì la relazione al decreto legge n. 220/2003, in *Guida al dir.*, 2003, n. 34, p. 137). La l. 280/2003 ha ribadito il vincolo di giustizia stabilendo che la risoluzione di tutte le controversie sorte in ambito sportivo e relative alle materie la cui disciplina è riservata all'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 della medesima legge debba essere affidata agli organi federali. Per le materie diverse da quelle di cui all'art. 2 invece la pregiudizialità sportiva costituisce un presupposto per potere adire la giustizia statale: al giudice ordinario sono devolute le controversie relative ai rapporti patrimoniali tra associazioni, società e atleti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono invece devolute tutte le questioni relative ad atti giuridici del C.O.N.I. e delle Federazioni.

<sup>44</sup> v. Cass. Pen. 30/04/1992, cit., p. 324.

prevede la possibilità di sanzionare il comportamento del pugile per scarsa combattitività.

L'idea secondo la quale l'atleta che decide di praticare una disciplina sportiva violenta sia consapevole di potere subire lesioni all'integrità fisica a causa di azioni irregolari commesse nei suoi confronti e ne accetti il rischio, cd. rischio del fallo, ha indotto la giurisprudenza ad elaborare la categoria del rischio consentito. L'utilizzo di una simile nozione è funzionale alla determinazione dei limiti di liceità dell'attività sportiva, superati i quali si ravvisano gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.

Dalla liceità del comportamento – anche pericoloso – dell'atleta mantenuto entro i limiti del rischio consentito deriva l'assenza di responsabilità per i danni cagionati all'avversario durante la competizione sportiva; restano a carico del danneggiato, in quanto ritenuti conseguenza necessaria dello svolgimento della manifestazione, i pregiudizi che rientrano nell'alea normale della pratica sportiva. L'elevato rischio di infortuni che caratterizza alcune discipline sportive e che è accettato dall'atleta rende invero normalmente risarcibili un numero limitato di danni.

La creazione nel diritto applicato del rischio consentito inteso come “accettazione delle conseguenze lesive riconducibili all'alea normale connaturata all'attività praticata”<sup>45</sup> e comprendente le azioni che seppure scorrette e contrarie alle regole tecniche della gara non meritano una sanzione perché funzionali al gioco, consente di distinguere l'illecito disciplinare da quello civile.

“L'ambito del rischio consentito è, infatti, più ampio di quello del mero rispetto delle regole perché comprende ogni condotta funzionale all'attività sportiva, quindi, anche l'azione vietata dalle regole, ma rientrante nella normale ‘dialettica’ del gioco”<sup>46</sup>.

È, in effetti, estremamente difficile definire a priori quale sia la soglia di rischio consentito, superato il quale la condotta dell'atleta non è giustificata dall'ordinamento giuridico.

Trattasi invero di un accertamento di fatto compiuto dalla giurisprudenza caso per caso posto che il rischio accettato dall'atleta è differente per ciascuna disciplina sportiva ed è condizionato da numerosi elementi, “il rischio accettato e accettabile varia, infatti, a seconda che

<sup>45</sup> V. R. FRAU, *op. cit.*, p. 316.

<sup>46</sup> M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 20.

si tratti di incontro tra professionisti o fra dilettanti, di semplice allenamento, o di gara amichevole, fino a dovere diventare minimo nel caso di incontri fra squadre di ragazzi o fanciulli”<sup>47</sup>.

Nonostante tale categoria si presenti diversamente in relazione al tipo di sport e di gara, è possibile indicare alcuni criteri generali.

È opinione consolidata l'idea secondo la quale non viene superato il rischio consentito se l'evento lesivo è cagionato durante un'azione di gioco finalisticamente inserita nello svolgimento della gara<sup>48</sup> e commessa con una violenza compatibile con quella prevista dalle regole del gioco. La circostanza secondo la quale l'attività sportiva è autorizzata dallo Stato ed incoraggiata per gli effetti positivi che ha sul benessere psicofisico della popolazione consente infatti di giustificare solo la violenza base necessaria allo svolgimento della competizione -diversa per ciascuna disciplina sportiva – e non permette di lasciare impunte le condotte che, seppure collegate allo svolgimento della stessa, si discostano in modo rilevante dal modello di comportamento ideale attendibile dall'atleta.

Non tutte le condotte lesive collegate funzionalmente al gioco<sup>49</sup> sono infatti considerate lecite sul presupposto dell'utilità sociale dello sport. In particolare “il collegamento funzionale va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco”. Rileva invero “lo stretto rapporto di collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, quella relazione viene senz'altro a mancare, per l'ovvia ragione che non rientra fra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari meno se il giocatore, pur non volendo provocare lesioni, faccia tuttavia ricorso ad una violenza di tipo tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge”<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Cass. Pen., 30/04/1992, cit., p. 327.

<sup>48</sup> “In un incontro di calcio l'attuazione dell'azione di gioco cui la condotta resasi causa di lesioni personali deve tendere, per rendere configurabile l'illecito sportivo, può intendersi in senso ampio, comprensivo dell'azione di diretto controllo e tiro del pallone, di tentativo di impossessarsi di questo o di contenderlo all'avversario e anche della corsa per l'inserimento nell'azione, nell'attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori” (Cass. 20/11/1973 n. 4513, cit., p. 273).

<sup>49</sup> In merito alla necessità del collegamento funzionale, cfr. L. DI NELLA, *op. cit.*, p. 36; R. FRAU, *op. cit.*, p. 316.

<sup>50</sup> Cass., 8/08/2002 n. 12012, in *Foro It.*, 2003, p. 168.

Nel giudizio volto ad accertare la liceità della condotta posta in essere dall'atleta i regolamenti federali costituiscono invero un utile parametro di riferimento per l'Autorità Giudiziaria posto che indicano la violenza base tollerata per ciascuna disciplina sportiva e consentono di individuare gli eventi lesivi che rappresentano una conseguenza normale dello svolgimento della stessa.

“Nel gioco del calcio, ad esempio, si potranno considerare come ipotesi rientranti nella violenza base le percosse o le lesioni lievi (graffi, escoriazioni, ematomi) ricollegabili ad una carica spalla a spalla con l'avversario: tali offese consentono infatti alla vittima di continuare la partita e sono legate all'essenza stessa del gioco. Esulerebbe invece dalla violenza base una lesione più grave (ad esempio frattura di un arto) in quanto essa impedirebbe il regolare svolgimento del gioco, obbligando lo sportivo che abbia subito l'offesa ad abbandonare la partita. Viceversa nel gioco del pugilato, potranno essere considerate funzionali al gioco... anche offese più gravi che una momentanea perdita di coscienza o l'impossibilità per il pugile di continuare la partita. Le lesioni finirebbero per essere disfunzionali al gioco, ed esulerebbero quindi dalla violenza base, qualora avessero una gravità tale da essere irreversibili o almeno tali da determinare, per un periodo di tempo superiore a quello normale, la impossibilità per la persona offesa di partecipare a nuovi incontri di boxe”<sup>51</sup>.

L'importanza assunta dal rischio consentito, nell'ambito del giudizio sulla responsabilità civile dell'atleta, è confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione dell'8 agosto 2002 n. 12012, chiamata a pronunciarsi sul seguente fatto. Durante una partita di calcio tra amici, uno di questi (minorenne) cadeva e riportava la frattura biossea del braccio con gravi conseguenze. I genitori citavano in giudizio il giocatore della squadra avversaria ritenuto responsabile al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado, riconosciuto il diritto al risarcimento, disponeva la prosecuzione del processo per la determinazione del quantum innanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, invece, con sentenza n. 191/2000 negava l'esistenza di una simile pretesa risarcitoria sul presupposto che “il partecipante al gioco accetta anche il rischio del fallo e che nella fattispecie non era stato superato il margine di rischio consentito poiché non era risultato che il partecipante aves-

---

<sup>51</sup> F. ALBEGGIANI, *op. cit.*, p. 550.

se posto volontariamente a repentaglio l'incolumità dell'altro giocatore...

[Sulla base degli accertamenti compiuti], il giudice del merito ha escluso che il [giocatore] avesse voluto colpire volontariamente il suo avversario ed ha ritenuto che 'il fatto si verificò nel corso di un'azione di gioco e non per una proditoria e volontaria aggressione', benché il suo intervento avesse costituito violazione del regolamento di gioco, sanzionabile con l'ammonimento, se non con l'espulsione".

Ha soggiunto la Corte territoriale che "la violazione di regole dettate per la salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che il partecipante al gioco ha accettato previamente il rischio generico del fallo" nella consapevolezza "della possibilità di venire atterrato con uno sgambetto o con una spinta che superino i limiti regolamentari del gioco". Insomma, "partecipando al gioco, ha tacitamente accettato il rischio di subire, in relazione a ciò, lesioni anche gravi".

Ha dunque ritenuto che la responsabilità aquiliana sia configurabile solo nel caso di superamento del rischio che si verifica allorquando venga posta a repentaglio, volontariamente e coscientemente, l'incolumità del giocatore, "il quale legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, purché non sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario che trasmodi nel disprezzo per l'altrui integrità fisica".

Non contenti per una simile decisione, i genitori del ragazzo presentavano ricorso in Cassazione. Il Giudice di legittimità, confermando la decisione pronunciata dalla Corte d'Appello, negava ogni pretesa risarcitoria perché "non appare revocabile che il gioco del calcio, come ogni attività sportiva connotata da competitività e da un certo grado di contrasto fisico fra i partecipanti in funzione del raggiungimento di un risultato favorevole nella disputa, comporta un rischio per l'incolumità dei giocatori, insito nello stesso espletamento dell'attività, che è certamente consentita dall'ordinamento e, anzi, promossa e favorita dallo Stato...". In particolare la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del giocatore per la mancanza della prova della volontà lesiva di questi nonché per le caratteristiche -non particolarmente violente - dell'azione ritenendo che: "Non qualsiasi violazione di una regola di gioco si pone, 'al di fuori del gioco stesso', che non può essere efficacemente svolto senza energia, aggressività, velocità, rapidità di decisioni, istintività di reazioni, generalmente considerate incompatibili con

un elevato grado di considerazione dell'altrui incolumità e col costante rispetto delle regole proprie del gioco, il quale mira ad un risultato per la cui realizzazione sono del resto indispensabili – come è stato osservato – anche un certo grado di audacia e di spericolatezza. Non la volontarietà del fallo dunque rileva né che la violazione della regola di gioco vi sia stata o non, ma lo stretto rapporto di collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo... Il criterio della decisione è comunque connesso, a ben vedere, al tipo di violenza esercitato in relazione al contesto: così, lo sgambetto in un incontro tra giocatori professionisti sarà senz'altro discriminato agli effetti civili, mentre l'intervento a gamba tesa sul ginocchio del quattordicenne in una partita tra amici comporterà certamente l'affermazione della responsabilità civile... poiché il contesto non consentiva ritenere compatibile con le caratteristiche del gioco l'impiego di quel tipo di irruenza.”

### **3. La colpevolezza dell'atleta. A) La condotta colposa**

A fronte di chi ritiene<sup>52</sup> – tale tesi costituisce invero un'opinione isolata – che, poiché le norme tecniche hanno la funzione di indicare la violenza tollerata per ciascuno sport, ogni loro violazione rappresenti un danno ingiusto e costituisca pertanto il presupposto dell'obbligo risarcitorio a carico dell'atleta, l'orientamento maggioritario<sup>53</sup> considera applicabile la categoria del rischio consentito – inteso come rischio normale e prevedibile per ciascuna disciplina sportiva e tipo di gara – posto che l'atleta, decidendo di partecipare alla competizione, è consapevole della possibilità di subire lesioni all'integrità fisica e ne accetta il rischio purché rientrante nell'alea normale dell'attività praticata.

È pacifico, da un lato, che le condotte conformi alle regole del

---

<sup>52</sup> G. DE MARZO, *op. cit.*, p. 26.

<sup>53</sup> E. BONVICINI, *op. cit.*, p. 437; F. D. BUSNELLI-G. PONZANELLI, *op. cit.*, p. 287; V. FRATTAROLO, *op. cit.*, p. 36; ID., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, p. 389; A. MARANI TORO, *La responsabilità degli atleti*, cit., p. 399; R. FRAU, *op. cit.*, p. 316; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 17; A. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 2002, p. 1191; In giurisprudenza, v. Tribunale Genova, 26/02/1974, in *Dir. e prat. ass.*, 1974, p. 496; Pretura Trento, 11/05/1996 n. 172, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 277; Cass., 20/02/1997 n. 1564, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455; Cass. 8/08/2002 n. 12012, in *Foro It.*, 2003, p. 168.

gioco siano lecite sul presupposto dell'utilità sociale dello sport e, dall'altro, che non ogni violazione delle regole del gioco né la commissione di un fallo per semplice ansia di risultato dia luogo ad una responsabilità civile dell'atleta, bensì quelle sole scorrettezze che si pongono al di là del limite del rischio consentito<sup>54</sup>.

Il superamento di un simile rischio determina il sorgere della responsabilità civile dell'atleta per i danni cagionati all'avversario con una condotta dolosa o colposa; dall'analisi della casistica si evince che l'orientamento maggioritario riconduce la responsabilità dell'atleta (per gli eventi lesivi commessi durante le manifestazioni sportive) all'art. 2043 c.c., tranne alcuni richiami all'art. 2054 c.c. per la risoluzione di controversie relative ad illeciti verificatisi durante le competizioni sciistiche o le gare automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche svolte su circuito aperto.

La considerazione dell'attività sportiva come attività pericolosa induce invero altri giudici a regolare la responsabilità dell'atleta attraverso il richiamo all'art. 2050 c.c.<sup>55</sup>.

La riconducibilità della fattispecie all'art. 2043 c.c. presuppone un'indagine sull'elemento psicologico al fine di verificare se la colpa dell'atleta si distingua, ed in caso affermativo per quali aspetti, dalla colpa ordinaria. Nel compiere una simile operazione ermeneutica non è possibile prescindere dall'esame dell'art. 43 c.p. posto che la mancanza di una definizione legislativa della colpa nel codice civile ha

---

<sup>54</sup> Il richiamo alla categoria del rischio consentito è contenuto anche in Cass. 20/11/1973 n. 4513, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 273; Cass., 30/04/1992, cit., p. 324; Cass., 8/10/1992, n. 9627, in *Riv. Pen.*, 1993, I, p. 723; Cass. Pen., sez. V, 21/2/2000, cit., p. 737; Trib. Trento, 2/01/2001, in *Giur. merito*, 2001, p. 409; Trib. Rieti 12/01/2001 in *Cass. pen.*, 2001, 1928; Cass. 20/06/2001 n. 24942, cit., p. 727.

<sup>55</sup> In assenza di una definizione legislativa è opinione comune in giurisprudenza l'idea secondo la quale non sono considerate pericolose solo le attività definite tali dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ma anche quelle che presentano un'elevata percentuale di rischio ed in particolare quelle attività che "per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva" (Cass. 27/07/1990 n. 7571, in *Arch. Civ.* 1991, p. 46). Nello stesso senso, v., fra le altre, Cass. 29/05/1998 n. 534 in Guida al diz. 2004, n. 19, p. 35 e, da ultimo, la sentenza della Cassazione 19 novembre 2003-26 aprile 2004 n. 7916, ivi, p. 33. L'attività è inoltre considerata pericolosa "quando statisticamente cagiona molti incidenti o quando minaccia di cagionarne di molto gravi" (v. M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 35).

portato la dottrina<sup>56</sup> e la giurisprudenza<sup>57</sup> maggioritarie ad accettare la nozione penalistica e a considerare colposo il comportamento qualora l'evento dannoso che ne deriva non sia intenzionale, ma si verifichi per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa cd. generica) o per contrarietà alle leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa cd. specifica).

È indubitabile l'importanza assunta dai regolamenti federali nel giudizio volto ad accertare la colpa dell'atleta<sup>58</sup>; tali prescrizioni costituiscono un parametro fondamentale per valutare la condotta dello sportivo posto che descrivono con connotati specifici il comportamento imposto all'atleta per l'esercizio della singola pratica sportiva ed indicano la violenza base consentita per ogni sport. È opportuno invero distinguere, nell'ambito delle disposizioni federali, le regole tecniche di gioco, si pensi ad esempio alle regole che stabiliscono le dimensioni dell'impianto sportivo, dalle norme che – oltre ad indicare le regole di gioco – mirano a tutelare l'integrità fisica degli atleti e a prevenire eventi dannosi. È evidente che solo l'inosservanza di queste ultime può rilevare nel giudizio sulla responsabilità civile dell'atleta ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Considerato il potere delle Federazioni di regolamentare in modo autonomo l'esercizio delle singole discipline e la liceità dell'attività sportiva quando simili disposizioni sono osservate, è opinione pacifica che l'atleta non possa essere considerato in colpa se la sua condotta è conforme alle prescrizioni federali; parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene peraltro che esso sia tenuto ad adottare un comportamento diligente, prudente e rispettoso dell'integrità fisica e della vita dell'avversario anche in presenza dei regolamenti<sup>59</sup>. La necessità di in-

---

<sup>56</sup> V. G. STIPO, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, p. 17 ss.; A. FIGONE, *La responsabilità sportiva*, in *Giur. sist. dir. civ. comm. a cura di Walter Bigiavi*, Torino, 1987, III, p. 387.

<sup>57</sup> V. Tribunale Bolzano, 7/11/1984; Pretura Trento, 11/05/1996, cit., p. 277.

<sup>58</sup> Cfr. G. STIPO, *op. cit.*, p. 21; V. FRATTAROLO, *op. cit.*, p. 39; B. PAGLIARA-F. PAGLIARA, *Rilevanza della responsabilità civile nello sport*, in *Dir. e prat. ass.*, 1990, p. 65; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 6; M. DELLA CASA, nota a *Cass. Civ.*, 8/08/2002 n. 12012 in *Danno e Resp.*, 2003, p. 532; A. MARANI TORO, *La responsabilità civile degli atleti*, in *Dir. e prat. ass.*, 1986, p. 255 precisa che una simile importanza dei regolamenti è riconosciuta sia da coloro che attribuiscono valore normativo a simili prescrizioni sia da coloro i quali considerano le prescrizioni regolamentari atti rilevanti solo per l'ordinamento particolare, riconducibili alle discipline di cui all'art. 43 c.p.

<sup>59</sup> Leading case in tal senso è considerata la nota sentenza pronunciata dalla Cassazione, Sez. II, 9/10/1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, p. 230. In tal senso, per l'insufficienza del rispetto delle regole del gioco, v. anche Trib. Bari 31/03/1958; Cass.,

tegrare il contenuto delle disposizioni regolamentari con le regole cautelari non scritte, che può obbligare l'atleta ad astenersi dal compimento di azioni consentite, ma pericolose<sup>60</sup> è riconducibile, secondo i sostenitori di tale tesi, alla possibile genericità ed incompletezza di simili atti giuridici.

Nonostante l'inosservanza delle disposizioni federali non sia sufficiente ad affermare la responsabilità civile dell'atleta è tuttavia un indizio dell'imprudenza di quest'ultimo; il suo comportamento deve essere oggetto di una valutazione complessiva che tenga conto della natura, delle caratteristiche della singola disciplina sportiva e del contesto in cui si è svolta la gara al fine di verificare il superamento del rischio consentito.

L'idea secondo la quale la condotta dell'atleta debba essere valutata con criteri meno rigorosi di quelli utilizzati per giudicare gli illeciti commessi dal comune cittadino, posto che le finalità agonistiche possono giustificare anche comportamenti violenti, ha portato gli interpreti ad introdurre la figura dell'atleta medio -inteso come atleta che si comporta in modo normale e coerente con le finalità proprie di ciascuna disciplina sportiva – e a considerare colposa solo la condotta scorretta, oltremodo violenta, che costituisce una violazione grave delle prescrizioni regolamentari e che si discosta in modo rilevante dal modello di comportamento ideale esigibile dall'atleta medio in relazione a ciascuna pratica sportiva<sup>61</sup>.

Simili considerazioni hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza a limitare la responsabilità civile dell'atleta al ricorrere della colpa grave e a non ritenere risarcibile il danno (non particolarmente grave) verificatosi accidentalmente durante una fase normale del gioco<sup>62</sup>.

La situazione si atteggia diversamente riguardo gli sport non orga-

---

22/05/1967, in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 487 e Tribunale Milano, 14/01/1985, cit., p. 40. In dottrina, v. F. ALBEGGIANI, *op. cit.*, p. 46. Contra, v. G. STIPO, *op. cit.*, p. 26; V. FRATTAROLO, *La Responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 48. Secondo tali autori l'imposizione di un comportamento particolarmente diligente e prudente a carico dell'atleta sembra contrastare con le esigenze agonistiche.

<sup>60</sup> Cass., 18/01/1967, in *Mass. Cass. Pen.* 1967, p. 409.

<sup>61</sup> Sul punto, v. amplius, Pretura Trento 11/05/1996, cit., p. 277.

<sup>62</sup> E. BONVICINI, *op. cit.*, p. 437. L'autore ritiene che solo le violazioni particolarmente gravi delle regole del gioco possono costituire il presupposto della responsabilità extracontrattuale dell'atleta perché in tal caso viene meno l'utilità sociale dello sport; F. D. BUSNELLI-G. PONZANELLI, *op. cit.*, p. 287. In giurisprudenza, v. Tribunale Monza, 22/07/1997, in *Riv. dir. sport.*, p. 758.

nizzati; mancando i regolamenti di gara l'indagine sulla colpa si presenta infatti più complessa.

In assenza di norme di condotta scritte l'atleta deve osservare le regole di diligenza, prudenza e perizia idonee a contenere le conseguenze dannose della condotta entro il limite del rischio consentito; il contenuto di simili regole cautelari non risulta predeterminato da alcun atto giuridico, ma è ricavato dall'interprete secondo un giudizio di "prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso"; prevedibilità del superamento del rischio consentito – non adottando tali regole – ed evitabilità dello stesso – adottandole –.

La "misura" della diligenza richiesta all'atleta è diversa per ogni disciplina sportiva e per ciascuna gara ed è rapportata allo standard dell'atleta medio, inteso come atleta che tiene un comportamento diligente, prudente e accorto per quello sport.

La considerazione che il rischio di subire lesioni all'integrità fisica è insito, seppure in percentuale diversa, in ciascuna disciplina sportiva ha portato infine la dottrina e la giurisprudenza ad accogliere l'idea secondo la quale la colpa sportiva non può essere valutata secondo i criteri rigorosi della comune prudenza e diligenza, ma "tenendo nella dovuta considerazione la particolare natura dell'attività sportiva in sé pericolosa e tuttavia consentita"<sup>63</sup>. Anche in tal caso il comportamento tenuto dall'atleta è pertanto valutato in rapporto all'atleta medio.

## ***B) Il comportamento doloso***

Nelle ipotesi di maggiore gravità l'illecito disciplinare costituisce un comportamento doloso rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Se la funzione di benessere e di utilità sociale riconosciuta allo sport non consente di lasciare impuniti i comportamenti funzionalmente connessi alla gara, ma oltremodo violenti, è evidente che non possano trovare alcuna giustificazione le condotte sorrette da volontà lesiva che non presentano alcun collegamento con la competizione poiché poste in essere per fini personali ed estranei al gioco: si pensi all'illecito compiuto per risentimento personale, per vendicarsi di un fallo subito, cd. fallo di reazione, o, ancora, per intimorire l'avversario.

---

<sup>63</sup> F. MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1966, XV, p. 517.

La circostanza che l'atleta, decidendo di partecipare alla gara, accetta di subire lesioni all'integrità fisica se collegate al normale svolgimento della stessa, ma non acconsente ad azioni vendicative da parte dell'avversario, non permette di lasciare impuniti i comportamenti estranei alle finalità della competizione e contrastanti oltremodo con la ratio di utilità sociale sottesa alla pratica sportiva; la particolare carica aggressiva e la estrema gravità di questi giustificano la qualificazione dell'illecito disciplinare, avente tali caratteristiche, come illecito doloso.

In particolare è considerata dolosa la condotta dell'atleta non collegata funzionalmente al gioco e compiuta per motivi personali ed estranei alla competizione<sup>64</sup>.

Il fatto che l'illecito disciplinare possa costituire il presupposto di un obbligo risarcitorio a carico dell'atleta se manca il collegamento funzionale fra azione irregolare ed evento lesivo perché la gara rappresenta la mera occasione dell'illecito oppure perché questo è compiuto con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco o con il contesto in cui si svolge consente di attribuire notevole importanza, nell'ambito del giudizio sulla responsabilità extracontrattuale dell'atleta, alle concrete modalità di svolgimento della competizione.

La verifica dell'elemento soggettivo dell'illecito richiede un accertamento di fatto da compiere caso per caso in relazione al tipo di sport e di gara. Emblematico al fine di dimostrare la rilevanza della dinamica dei fatti è il confronto fra due sentenze pronunciate dal Tribunale di Monza ad un breve intervallo di tempo (21 luglio 1997 e 5 giugno 1997)<sup>65</sup> e relative ad eventi lesivi cagionati durante lo svolgimento di attività sportive violente: squash, l'una, hockey, l'altra.

Nonostante entrambe le decisioni muovano dai medesimi presupposti teorici ed aderiscano alla nota teoria dell'accettazione del rischio, peraltro notevolmente elevato nelle discipline considerate, giungono a conclusioni opposte a causa delle diverse modalità di svolgimento della competizione: esclusione della responsabilità civile nell'una, affermazione nell'altra.

Il primo caso riguarda un incidente avvenuto durante una partita di squash, nella quale un giocatore veniva ferito al volto dall'avversario con un colpo di racchetta mentre cercava di colpire la pallina. La

---

<sup>64</sup> In tal senso si è pronunciata, ad esempio, la Pretura di Trento con la decisione dell'11/05/96, cit., p. 277.

<sup>65</sup> Le sentenze sono pubblicate in *Riv. dir. sport.*, 1997 p. 758.

prova che si fosse trattato di un puro infortunio di gioco avvenuto durante una fase normale dell'incontro e causato da un colpo partito accidentalmente, non addebitabile ad alcuna scorrettezza dell'atleta, né perpetrato con intenzionalità lesiva, portava l'Autorità Giudiziaria a considerare l'evento lesivo espressione del rischio – particolarmente elevato – insito nella gara e ad escludere la responsabilità dell'atleta.

Nella seconda fattispecie, relativa ad una gara di hockey su pista, un atleta colpiva con il bastone di gioco l'occhio sinistro dell'avversario cagionandogli gravi lesioni permanenti. Il tribunale, rilevato che il partecipante ad una competizione cd. violenta che presenta un elevato rischio di infortuni sia consapevole della possibilità di subire lesioni anche gravi all'integrità fisica e ne accetti il rischio, sostiene peraltro che la responsabilità dell'autore dell'evento lesivo può essere affermata qualora si accerti che "il colpo inferto" al volto è stato, come nella specie, del tutto volontario, diretto a ledere l'avversario e non collegabile alla fase di gioco in corso; circostanza confermata dalle prove assunte durante il processo, dalle quali era emersa l'intenzionalità lesiva del gesto che "non era indirizzato né a colpire la palla né a riportare la palla in posizione, [trattandosi di un] gesto avulso dalla dinamica del gioco e anzi determinato esclusivamente da volontà offensiva inescusabile".

Dall'analisi di tali sentenze si evince un'ulteriore conferma dell'importanza del rapporto di funzionalità fra azione irregolare ed evento lesivo; la mancanza di un simile rapporto, che si riscontra quando la competizione sportiva rappresenta la mera occasione dell'illecito, costituisce il presupposto della responsabilità dolosa dell'atleta.

È oltremodo evidente in definitiva che le modalità di svolgimento della manifestazione influenzano il giudizio sulla responsabilità dell'atleta.

### ***C) La responsabilità dello sciatore***

La considerazione che lo sci sia diventato uno sport di massa e che ciò comporti il verificarsi di numerosi incidenti, a volte particolarmente gravi, ha portato dapprima la F.I.S.I. e recentemente il legislatore nazionale (con la legge n. 363 del 24 dicembre 2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") a disciplinare la sicurezza sulle piste e a regolamentare l'attività sciistica – da discesa e da fondo – e la pratica dello snowboard.

Le regole di condotta codificate dalla F.I.S.I.<sup>66</sup>, note come decalogo dello sciatore, sono volte a regolare la pratica dello sci – da fondo e da discesa – e dello snowboard a livello amatoriale e sono considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza unanime norme di comune prudenza che devono essere conosciute e rispettate dallo sciatore e dallo snowboarder posto che costituiscono una sintesi del modello di comportamento ideale imposto allo sportivo cosciente, diligente e prudente.

Se, da un lato, simili disposizioni sono state introdotte al fine di disciplinare, in assenza dei regolamenti di gara, la condotta del praticante l'attività sciistica per svago o per diletto, dall'altro, possono essere applicate anche alla medesima disciplina sportiva praticata a livello agonistico<sup>67</sup> ad integrazione delle prescrizioni regolamentari.

Nello sci agonistico invero lo scontro fisico tra partecipanti alla competizione è un evento eccezionale – tranne nello slalom parallelo – per le modalità di svolgimento delle gare: la partenza di ciascuno sciatore è infatti successiva all'arrivo del concorrente precedente. La circostanza secondo la quale la gara si svolge in un luogo all'uopo delimitato e chiuso al pubblico transito rende poco probabile anche lo scontro fra atleta e terzi; il verificarsi di un simile sinistro potrebbe invero far emergere la responsabilità degli organizzatori per non avere adeguatamente delimitato il percorso.

Anche la legge n. 363/2003 è volta a regolare la pratica non agonistica degli sport invernali e presenta un contenuto analogo a quello delle regole predisposte dalla F.I.S.I.

Le principali novità contenute nella legge n. 363/2003 sono costituite dall'art. 14 relativo all'omissione di soccorso<sup>68</sup>.

Anche in precedenza era imposto a chiunque l'obbligo di prestare soccorso in caso di incidente<sup>69</sup> ed era stabilito che chiunque fosse

---

<sup>66</sup> Le regole di condotta dello sciatore sono state proposte per la prima volta dalla Federazione Internazionale Sci nel Congresso di Beyrouth nel 1967; successivamente aggiornate nel Congresso di Famagosta nel 1973 e definite nella stesura attuale nel Congresso di Portorose nel 2002.

<sup>67</sup> Sul punto, V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 260.

<sup>68</sup> L'art. 14 stabilisce che: "Fuori dai casi previsti dall'art. 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro".

<sup>69</sup> Regola F.I.S.I. n. 9.

coinvolto in un incidente ovvero ne fosse testimone fornisse le proprie generalità<sup>70</sup>, l'inosservanza di simili doveri non era però sanzionata; l'art. 14 legge n. 363/2003, oltre ad indicare ulteriori e più dettagliate prescrizioni, quali l'obbligo "di prestare l'assistenza occorrente alla persona in difficoltà ovvero di comunicare immediatamente al gestore dell'area sciabile l'avvenuto incidente"<sup>71</sup>, stabilisce che il trasgressore possa essere punito con il pagamento di una sanzione amministrativa.

L'altra previsione degna di nota è costituita dall'art. 19, il quale, disponendo che: "Nel caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni", introduce un concorso di colpa a carico dei soggetti coinvolti nell'incidente. In mancanza di prova contraria si presume che ciascuno sciatore abbia cagionato l'incidente in pari misura e che pertanto sia tenuto a risarcire metà dei danni subiti dall'altro.

La circostanza secondo la quale è particolarmente gravoso per il danneggiato fornire la prova della dinamica dell'incidente e dell'elemento psicologico dell'autore, che in passato portava la giurisprudenza a regolare la fattispecie dello scontro tra sciatori attraverso il ricorso all'art. 2054 c.c. 2 comma, ha probabilmente convinto il legislatore ad introdurre il principio della presunzione di pari responsabilità nella commissione dell'incidente (art. 19).

La presunzione di legge consente al danneggiato di fornire la prova dell'esclusiva responsabilità dell'altro sciatore ovvero che questi ha concorso a cagionare il danno in misura superiore alla metà.

È possibile che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 363/2003 continueranno a trovare applicazione anche alcune delle regole predisposte dalla F.I.S.I.

Il precetto secondo il quale "ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno"<sup>72</sup> anche se non riproposto nella recente legge non potrà essere trascurato dall'Autorità Giudiziaria, il rispetto dell'altrui integrità fisica costituisce invero la ratio sottesa a tutte le prescrizioni della legge n. 363/2003.

La necessità che secondo i principi generali sull'onere probatorio

---

<sup>70</sup> Regola F.I.S.I. n. 10.

<sup>71</sup> La definizione di area sciabile, più ampia di quella di pista, è contenuta nell'art. 2 legge n. 363/2003.

<sup>72</sup> Regola F.I.S.I. n. 1.

(art. 2697 c.c.) sia il danneggiato a fornire la prova degli elementi dell'illecito civile per cui chiede di essere risarcito e la particolare difficoltà per il soggetto leso di dimostrare la colpevolezza dell'autore del danno, soprattutto in passato, come detto, ha indotto la giurisprudenza a ricondurre la responsabilità per gli eventi lesivi cagionati durante lo svolgimento dell'attività sciistica, seppure con notevoli forzature, all'art. 2054 c.c. 2 comma. Nell'impossibilità di accertare la dinamica dell'incidente e la colpa del danneggiante è stata utilizzata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. 2 comma al fine di agevolare il danneggiato sotto il profilo probatorio.

La riconducibilità della responsabilità per l'evento lesivo commesso durante lo svolgimento dell'attività sciistica all'art. 2054 c.c. presuppone la considerazione dello sci come veicolo. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Bolzano con decisione del 5 aprile 1975<sup>73</sup>. "Mancando la possibilità di stabilire l'andamento meccanico dell'incidente e di giungere alla prova concreta della colpa... se non ricorresse alcuna presunzione legale di colpa, la domanda dovrebbe essere respinta; ricorrendo invece una presunzione, questa non può dirsi superata. Appare applicabile, in esito ad approfondito esame, pur dopo una certa riluttanza, il superamento di un comune modo di vedere la presunzione di colpa prevista per lo scontro tra veicoli, in incidente determinato dalla loro circolazione, dal capoverso dell'art. 2054 c.c. Gli sci infatti costituiscono senz'altro un mezzo di locomozione strutturalmente destinato alla circolazione, pur se si tratta di circolazione di specie tutta particolare, sulle piste e non sulla strada ... né vale a negare la natura di veicolo il fatto che gli sci da soli non abbiano autonomia funzionale, ma si integrino con lo sciatore che li porta, o da essi si fa portare, perché ciò attiene in modo molto marcato anche per i veicoli a due ruote, che da soli non mantengono neppure l'equilibrio... grammaticalmente e logicamente appare dunque senz'altro applicabile la presunzione di colpa prevista dal citato art. 2054 c.c. e anche le finalità della presunzione trovano pieno riscontro nella fattispecie, perché si tratta di cose con persone in strutturale movimento su percorso comune ad una pubblica circolazione (sia pure si ripete particolare), in modo tale che sussiste rischio di collisione e facilmente si manifesta quell'incertezza sulle cause specifiche dell'urto, che è ragione della prefruizione d'analoghi mezzi di locomozione, entrambi affrontanti il

<sup>73</sup> La decisione è riportata in *Resp. civ. e prev.*, 1976, p. 452.

rischio della comune circolazione, che è la ragione dell'attribuzione della colpa presunta parimenti ad entrambi, è pure presente nella fattispecie. Non solo dunque la norma è letteralmente applicabile, ma non ne resta violato lo spirito. In applicazione di detta presunzione, il convenuto responsabile per metà deve risarcire metà dei danni subiti dall'attore".

Dall'analisi della casistica, pressoché inesistente in materia di sci agonistico per la duplice ragione, da un lato, che una simile disciplina costituisce uno sport "di massa" praticato a livello amatoriale per svago e diletto, e, dall'altro, che i soggetti tesserati hanno l'onere di adire gli organi federali per la risoluzione delle controversie, si evince che, superato l'orientamento giurisprudenziale risalente che equiparava l'attività sciistica alla circolazione di veicoli e riconduceva la responsabilità dello sciatore all'art. 2054 c.c., l'opinione prevalente esclude l'applicabilità di una simile disposizione alla pratica non agonistica e ritiene che la responsabilità per i sinistri debba essere disciplinata, in mancanza dei regolamenti di gara, ai sensi dell'art. 2043 c.c. senza alcuna agevolazione per il danneggiato riguardo all'aspetto probatorio argomentandosi che "Alla circolazione con gli sci non è applicabile la disciplina prevista dal codice della strada per la circolazione dei veicoli e neppure quella, a quest'ultima strettamente collegata, relativa al risarcimento del danno. Ne consegue che la tutela delle persone che rimangono danneggiate nel corso di tale tipo di circolazione resta garantita dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, nella quale spetta al danneggiato dare la prova anche della colpa di colui che ha cagionato il danno".

Un simile ragionamento, condiviso sia dalla giurisprudenza di merito<sup>74</sup> che di legittimità<sup>75</sup> presuppone la differenza funzionale fra lo sci e il veicolo "La funzione dello sci, adoperato per fini sportivi, è non altro che quella di consentire l'esplicazione dell'attività fisica richiesta dalla tecnica di questa disciplina, al pari di qualsiasi altro attrezzo utilizzato in altre discipline sportive (la palla nel calcio, l'asta nell'atletica, la mazza nel baseball, la racchetta nel tennis), e non quella di trasportare persone da un luogo all'altro (che è la funzione ordinaria dei veicoli)." "Nella comune accezione il veicolo è un mezzo di trasporto,

---

<sup>74</sup> V. La decisione del Tribunale di Bolzano del 7 novembre 1984 "gli eventi di danno occasionati dalla pratica dello sci sono soggetti alla comune disciplina giuridica della responsabilità fondata sulla colpa rilevante ex 2043 c.c."

<sup>75</sup> Cass., 30/07/1987, n. 6603, in *Dir. e prat. ass.*, 1987, p. 863.

per persone o cose, normalmente meccanico e guidato dall'uomo, ovvero senza motore e guidato dallo stesso uomo o da animali; lo sci invece è un attrezzo di antichissimo impiego a forma di spatola elastica curvata verso l'alto, ed assicurato al piede mediante un attacco metallico a tenaglia, che viene fissato alla scarpa; così che esso viene a costituire un tutt'uno con le gambe dello sciatore che può, in tal modo, scivolare su pendii innevati...il che rileva, di per sé, che l'uso dello sci dà luogo in concreto, piuttosto che ad una circolazione di veicoli in senso proprio ad una circolazione di persone munite di quel particolare attrezzo”<sup>76</sup>.

Oltre all'incompatibilità funzionale tra lo sci e il veicolo, l'applicabilità della fattispecie di responsabilità aggravata di cui all'art. 2054 c.c. è criticata anche per il fatto che “dovrebbe essere ritenuto responsabile, in base al terzo comma, addirittura il proprietario-noleggiatore degli sci, salvo che non provi che la circolazione dello sci è avvenuta contro la sua volontà...”<sup>77</sup>

L'incidente occorso tra gli sciatori può implicare invero anche la responsabilità di altri soggetti, si pensi ad esempio ai maestri di sci o ai gestori degli impianti di risalita e delle piste<sup>78</sup>, responsabilità ribadita dalla legge n. 363/2003 attraverso la previsione di precisi e puntuali obblighi a carico di questi ultimi volti a garantire la massima sicurezza degli utenti delle piste da sci<sup>79</sup>.

#### ***D) La responsabilità dell'atleta per i danni cagionati durante le gare “su strada”***

L'art. 2043 c.c. e i principi generali sulla responsabilità civile sono stati richiamati dalla giurisprudenza al fine di regolare la responsabilità dell'atleta per gli eventi lesivi cagionati anche durante lo svolgimento di altre discipline, si pensi alle gare automobilistiche, motociclistiche e ciclistiche svolte su circuito chiuso.

La circostanza che la competizione si svolga in un luogo chiuso al

---

<sup>76</sup> Cass., 1/04/1980 n. 2111, in *Foro It.*, 1980, I, 1234.

<sup>77</sup> Le argomentazioni critiche circa l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. riportate nel testo sono di V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 84 ss.

<sup>78</sup> Amplius sulla responsabilità di tali soggetti, v. M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 165 ss.

<sup>79</sup> Sul punto, cfr. amplius art. 3

traffico, non consente di applicare le norme del codice stradale, il cui presupposto è la circolazione aperta a tutti né l'art. 2054 c.c., è permesso pertanto all'atleta procedere a massima velocità, compiere anche manovre vietate dal codice della strada ed effettuare sorpassi senza l'adozione di particolari cautele<sup>80</sup>.

La giurisprudenza concorda nel ritenere che il partecipante alla competizione debba osservare le prescrizioni regolamentari, l'inosservanza delle quali giustifica l'imputazione della responsabilità (per gli eventi lesivi cagionati durante la gara) ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Diverse sono le regole applicabili per disciplinare le gare su circuito aperto in considerazione della possibile presenza di terzi e della necessità di garantire un'adeguata tutela a tali soggetti<sup>81</sup>.

#### **4. I danni risarcibili**

Accertata la responsabilità dell'atleta, questi è tenuto a risarcire i danni cagionati all'avversario durante la competizione sportiva, che nella maggior parte dei casi sono rappresentati dal danno biologico, dal danno patrimoniale, e, qualora ne ricorrano i presupposti, dal danno morale.

Il danno biologico<sup>82</sup> che, come è noto, consiste nella lesione dell'integrità psicofisica considerata in modo autonomo rispetto agli eventuali pregiudizi di ordine economico che una simile lesione può avere procurato al danneggiato, con particolare riguardo all'atleta<sup>83</sup> è stato definito come "diminuzione o incapacità a svolgere quelle attività extralavorative sportive che permettono non solo di produrre utilità, ma anche di riceverne"<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Sul punto, v. R. FRAU, *op. cit.*, p. 343.

<sup>81</sup> La trattazione di tale argomento sarà approfondita nel capitolo relativo alla responsabilità civile dell'atleta verso terzi non partecipanti alla gara.

<sup>82</sup> Una definizione legislativa del danno biologico è contenuta nell'art. 5 comma 3 l. 57/2001, che è stata emanata per disciplinare le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Ai sensi di tale norma il danno biologico è considerato: "la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato".

<sup>83</sup> Amplius sulla configurabilità del danno biologico in ambito sportivo, v. R. FRAU, *op. cit.*, p. 379.

<sup>84</sup> Tribunale Verona 20/03/1995, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 94.

La menomazione dell'integrità fisica subita dall'atleta può determinare anche pregiudizi non economici, quali dolore, patemi d'animo, sofferenze psicofisiche che, se non sono talmente gravi da costituire una vera e propria malattia riconducibile al danno psichico, sono compresi nel danno morale, risarcibile solo se è conseguenza di un reato (art. 2059 c.c.)<sup>85</sup>.

In passato la giurisprudenza era concorde nel negare la risarcibilità di un simile pregiudizio in mancanza di una prova certa della colpa del danneggiante e pertanto anche in tutte le ipotesi di responsabilità aggravata.

È evidente che tale atteggiamento restrittivo poteva avere conseguenze negative anche con riguardo all'attività sportiva; di recente la Cassazione<sup>86</sup> ha mutato indirizzo riconoscendo che "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa... debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificato come reato". La possibilità di risarcire il danno non patrimoniale anche nel caso in cui la colpa sia presunta *ex lege* è stata ammessa anche dalla Corte Costituzionale<sup>87</sup>.

La funzione riparatoria riconosciuta alla responsabilità extracontrattuale impone al danneggiante di eliminare tutte le conseguenze dell'evento lesivo e di riportare il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'illecito, l'atleta è tenuto pertanto a risarcire all'avversario l'intero danno patrimoniale, nel duplice aspetto del danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.).

Il danno emergente corrisponde alla diminuzione patrimoniale subita e può comprendere le spese sostenute dall'atleta per la guarigione, si pensi ad esempio alle spese mediche per le visite specialistiche, per le terapie riabilitative, per l'acquisto di medicinali, nonché, qualo-

---

<sup>85</sup> Secondo una recente lettura dell'art. 2059 c.c. (proposta dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828) invero il danno non patrimoniale non può essere identificato con il danno morale soggettivo, ma deve essere inteso come categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifica un'ingiusta lesione di un valore della persona, costituzionalmente tutelato, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Considerato il rilievo costituzionale dell'interesse leso, la risarcibilità di un simile pregiudizio non è subordinata al verificarsi di un reato.

<sup>86</sup> Cass., sez. III, 12/05/2003 n. 7283, in *Danno e resp.*, 2003, p. 715.

<sup>87</sup> Corte Costituzionale 11/07/2003 n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, p. 939.

ra nell'incidente siano stati danneggiati o distrutti gli attrezzi usati per la competizione, le spese per la riparazione degli stessi o per l'acquisto di nuovi.

L'altro aspetto di danno patrimoniale è il lucro cessante inteso come mancato guadagno. Riguardo quest'ultimo assume notevole importanza la distinzione fra atleta dilettante e professionista<sup>88</sup>.

Se per il primo lo svolgimento dell'attività sportiva non costituisce fonte di guadagno e pertanto la determinazione del lucro cessante non presenta aspetti particolari, per l'atleta professionista, che svolge attività sportiva a titolo oneroso, la situazione si atteggia diversamente. Considerata l'importanza fondamentale della forma fisica e dell'esercizio fisico regolare e costante per lo svolgimento della professione sportiva è evidente che anche le lesioni all'integrità fisica di modesta entità e senza conseguenze gravi per il comune cittadino possono essere oltremodo dannose per l'atleta professionista se lo costringono ad un periodo prolungato di inattività. Il calcolo del pregiudizio patrimoniale subito dall'atleta professionista a causa della perdita o riduzione della capacità di produrre reddito è effettuato con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) tenendo conto di numerosi elementi; oltre al reddito percepito dalla società di appartenenza, devono essere considerati anche i guadagni che l'atleta ricava dalla conclusione di contratti pubblicitari e/o di sponsorizzazione. Simili importi devono essere rapportati alle prospettive di carriera del singolo sportivo ed alla durata della vita atletica, differente per ciascuna disciplina sportiva e per il ruolo ricoperto<sup>89</sup>.

### ***5. La responsabilità per gli eventi lesivi cagionati durante l'allenamento***

Dall'analisi della casistica si evince che la giurisprudenza<sup>90</sup> adotta criteri più rigorosi per giudicare gli eventi lesivi cagionati dall'atleta all'avversario durante l'allenamento; le differenti finalità e le diverse ca-

<sup>88</sup> V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 165 ss.; R. FRAU, *op. cit.*, p. 399 ss.

<sup>89</sup> Amplius sul punto, cfr. V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 167; R. FRAU, *op. cit.*, p. 379 ss.; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 112.

<sup>90</sup> V. Tribunale Roma, 4/04/1996, in *Resp. civ. e prev.*, 1996, p. 1247 ss. Il Tribunale capitolino ha considerato colposa la condotta dell'atleta che durante un'esibizione-incontro di scherma cagionava lesioni fisiche all'avversario imprimendo all'arma una forza di penetrazione anomala rispetto quella consentita dal carattere di mera esibizione della manifestazione.

ratteristiche di quest'ultimo rispetto alla competizione non consentono l'utilizzo degli stessi parametri di giudizio. La circostanza che l'allenamento sia finalizzato a perfezionare e a migliorare la tecnica, a "studiare i colpi e le azioni" piuttosto che a prevalere sull'avversario e che sia caratterizzato da una minore carica agonistica, impone all'atleta di avere un controllo delle proprie azioni maggiore e di adottare un comportamento più diligente e prudente di quello tenuto durante la gara<sup>91</sup>.

L'osservanza delle regole tecniche non è pertanto sufficiente secondo la giurisprudenza ad escludere la responsabilità dell'atleta per gli illeciti commessi durante l'allenamento. L'idea comunemente accolta è quella secondo la quale "l'attività sportiva nel caso di esibizione e/o allenamento richiede nel comportamento dei contendenti una maggiore prudenza e cautela per evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario, quindi maggiore controllo dell'ardore agonistico e della forza dei colpi e ciò a fortiori nell'ipotesi di sportivi di diversa esperienza e capacità e privi dei mezzi di protezione individuale nelle competizioni agonistiche"<sup>92</sup>.

La necessità di valutare la responsabilità dell'atleta per i danni cagionati durante l'allenamento con criteri più rigorosi di quelli utilizzati per giudicare gli eventi lesivi commessi durante la competizione è condivisa anche dalla dottrina<sup>93</sup>. Parte degli interpreti<sup>94</sup> tuttavia critica un simile atteggiamento sul presupposto che l'allenamento spesso costituisce una sorta di "prova generale" della gara in cui l'atleta profonde il massimo impegno nell'affrontare l'avversario; la connessione teleologica fra i due eventi non consentirebbe, secondo tali autori, di utilizzare criteri di giudizio oltremodo diversi.

Dall'analisi delle decisioni si evince che la giurisprudenza utilizza criteri più rigorosi anche per valutare gli illeciti cagionati a terzi durante gli allenamenti – soprattutto se svolti in luoghi aperti al pubblico –. La minore carica agonistica e le diverse finalità caratterizzanti l'allenamento impongono all'atleta di essere più prudente soprattutto

---

<sup>91</sup> La funzione di perfezionamento e miglioramento della tecnica riconosciuta all'allenamento può invero richiedere un incontro fra atleti di diverse categorie per consentire allo sportivo di categoria inferiore di confrontarsi con soggetti più esperti e di apprendere da questi utili insegnamenti.

<sup>92</sup> Cass. Pen., sez. IV, 25/02/2000, cit., p. 715.

<sup>93</sup> R. FRAU, *op. cit.*, p. 326.

<sup>94</sup> M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 107.

in presenza del pubblico e non giustificano una condotta oltremodo veloce, esuberante o caratterizzata da particolare foga agonistica. Se durante la competizione è autorizzato a sfruttare al massimo la velocità – un'eventuale limitazione sarebbe in contrasto con le finalità agonistiche –, durante l'allenamento è tenuto ad adottare un comportamento più cauto e ad osservare le norme di comune prudenza, diligenza e perizia.

### **6. La responsabilità dell'atleta per i danni cagionati a terzi non partecipanti alla gara**

Durante la competizione sportiva l'atleta può provocare danni anche a soggetti non partecipanti alla gara: si pensi agli spettatori, ai passanti, ai fotografi o ai guardalinee.

Se il fondamento della non punibilità degli eventi lesivi commessi nei confronti degli altri atleti è costituito dal rischio consentito, inteso come rischio cui accetta di esporsi il partecipante alla gara, è comprensibile che tale criterio non possa trovare applicazione riguardo a soggetti che, in quanto estranei alla manifestazione, non hanno espresso un simile consenso.

Mancando le condizioni per l'applicazione della scriminante sportiva, la responsabilità per i danni cagionati dall'atleta a terzi sembra seguire i normali criteri di imputazione.

È opportuno invero distinguere i terzi completamente estranei alla gara, ad esempio i passanti o gli spettatori, dai terzi, che, per il ruolo ricoperto nell'ambito della manifestazione, si espongono al rischio di subire lesioni, si pensi ai fotografi a bordo campo, ai raccattapalle o ai guardalinee. Solo con riferimento a questi ultimi è possibile ricorrere alla categoria del rischio consentito, riguardo i primi invece trovano applicazione i principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale contenuti negli artt. 2043 c.c. ss.

La circostanza secondo la quale la responsabilità dell'atleta per gli eventi lesivi cagionati ai terzi può intrecciarsi con quella dell'organizzatore<sup>95</sup> della competizione sportiva e/o del gestore dell'impianto, ha

---

<sup>95</sup> La responsabilità dell'organizzatore di competizione sportive per i danni cagionati agli spettatori è anche di natura contrattuale, la vendita del biglietto non lo obbliga solo a fare godere lo spettacolo agli spettatori, ma altresì a tutelare la loro incolumità fisica.

indotto la dottrina<sup>96</sup> a distinguere l'ipotesi in cui l'illecito si verifica durante una manifestazione sportiva in cui è presente un organizzatore<sup>97</sup> da quella in cui sia assente tale soggetto.

La presenza dell'organizzatore, inteso quale soggetto – persona fisica o giuridica – tenuto a curare la preparazione dell'evento sportivo e a garantire la tutela dell'incolumità fisica degli atleti e degli spettatori (attraverso la predisposizione di misure di protezione, differenti per ciascuno sport e tipo di gara) o perché titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza necessaria per lo svolgimento di alcune gare o perché di fatto se ne è assunto il compito, soprattutto se si tratta di competizioni svolte in luoghi chiusi all'uopo delimitati, stabilmente o solo per l'occasione (si pensi allo svolgimento di una gara podistica, ciclistica o automobilistica su una strada normalmente destinata al pubblico transito), consente di escludere la responsabilità dell'atleta per gli eventi lesivi cagionati ai terzi durante la competizione nonostante l'osservanza delle norme tecniche.

Nel caso di competizione in cui è presente un organizzatore “ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica è a carico dell'organizzatore e a coloro che partecipano alle gare agonistiche non si possono imporre freni che contrastano con il fine per il quale si cimentano ed a cui vengono eccitati a dare il massimo rendimento”<sup>98</sup>.

L'atleta è obbligato a rispettare le regole di gara, ma non è tenuto ad adottare un comportamento particolarmente cauto, prudente e diligente, ad esempio, a moderare la velocità o modificare la traiettoria del percorso posto che simili limitazioni contrasterebbero con le finalità agonistiche<sup>99</sup>.

Diverso è il regime di responsabilità applicabile per i danni cagionati ai terzi durante una competizione su strada aperta al traffico; in

<sup>96</sup> V. T. PERSEO, *op. cit.*, p. 287 ss.

<sup>97</sup> Amplius, sulla responsabilità dell'organizzatore, V. G. BELLANTUONO, *Sulla responsabilità dell'organizzatore di gare sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 94; R. BEGHINI, *op. cit.*, p. 70 ss.; G. DE MARZO, *op. cit.*, p. 268 ss.; AA.VV., *op. cit.*, p. 131; G. LIOTTA, *La responsabilità civile dell'organizzatore sportivo: ordinamento statale e regole tecniche internazionali*, in *Europa e Dir. priv.*, 1999, p. 1137 ss.

<sup>98</sup> T. PERSEO, *op. cit.*, p. 290.

<sup>99</sup> G. STIPO, *op. cit.*, p. 33 ss. “non può pretendersi che il contendente rinunci ad un determinato gesto atletico per la preoccupazione di ferire terzi, ad esempio gli spettatori”.

tal caso infatti la condotta dell'atleta è valutata con maggiore rigore nonostante la presenza dell'organizzatore.

Se, da un lato, il fatto che la gara si svolga in un luogo destinato al pubblico transito permette l'applicazione delle norme del codice della strada, dall'altro, la necessità di evitare il verificarsi di possibili pregiudizi a terzi estranei alla competizione impone all'atleta di osservare anche le regole di comune prudenza [oltre alle norme del codice della strada]<sup>100</sup>. La presenza dell'organizzatore riduce il dovere di prudenza imposto all'atleta perché durante una gara motociclistica, ad esempio, adotta le misure volte a segnalare l'arrivo della corsa e impone agli altri utenti della strada di ridurre la velocità, ma non lo esonera dal comportarsi in modo cauto.

Accertata la responsabilità dell'atleta per i danni procurati a terzi durante le competizioni su circuito aperto, questi è tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2054 c.c.

Dall'analisi della casistica in materia di responsabilità dell'atleta per gli eventi lesivi cagionati a soggetti estranei alla competizione si evince che le decisioni giurisprudenziali non sono univoche. È stata esclusa infatti la responsabilità del gareggiante nonostante il medesimo avesse dimostrato imperizia sportiva "sbagliando il colpo"<sup>101</sup>.

Durante una partita amichevole di squash un atleta, nel tentativo di fare rimbalzare la pallina e farla ritornare così nella parete di gioco, le imprimeva una traiettoria errata mandandola a colpire l'occhio destro di uno spettatore con gravi conseguenze lesive. L'osservanza delle regole del gioco era sufficiente, secondo l'Autorità Giudiziaria, ad escludere la responsabilità dell'atleta nonostante il lancio della palla fosse stato da questi male eseguito poiché "il giocatore che pratica una partita amichevole di squash non è tenuto alla buona riuscita dei colpi eseguiti, per cui quando sbaglia la traiettoria di un colpo di recupero – colpo anomalo in quanto con esso la palla anziché contro la parete di fronte viene lanciata verso la parete di fondo, ma previsto dal regolamento – e manda la palla a superare la parete di fondo, mostrando nell'occasione imperizia sportiva, va ritenuto esente da colpa giuridicamente rilevante per avere causato con il suo lancio lesioni all'occhio di uno spettatore assiso nella tribuna sita oltre la parete di fondo. La responsabilità dell'evento dannoso era invece da attribuirsi

<sup>100</sup> Corte d'Appello l'Aquila 14/02/1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 338.

<sup>101</sup> Tribunale Milano 12/11/1992, in *Resp. civ. e prev.*, 1993, p. 616.

al circolo sportivo [organizzatore della manifestazione], a carico del quale – seppure si debbano escludere violazioni delle disposizioni regolamentari, avendo predisposto campi di gioco rispondenti per dimensioni ed attrezzature alle disposizioni federali – doveva ascrivere l'inosservanza della regola generale di cautela e di prudenza che impone alla gestione del centro sportivo di adottare una opportuna barriera con recinzione od elevamento della parete di fondo campo, onde evitare pericolo per gli spettatori nell'eventualità di un'anomala fuoriuscita della pallina.”

Interessante è anche la decisione del Tribunale di Rovereto<sup>102</sup> relativa alla responsabilità per i danni cagionati ad uno spettatore dal partecipante ad una partita di tamburello. Nel corso di una partita di tamburello, svoltasi nell'ambito di un torneo nazionale a squadre valevole per il campionato di serie A della F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla Tamburello), un giocatore eseguendo un colpo corretto ed efficace, schiacciava violentemente la palla che, lanciata ad altissima velocità nel campo avversario, finiva per colpire (di rimbalzo) l'occhio sinistro di uno spettatore, minorenne, seduto al bordo del campo procurandogli gravi lesioni. I genitori del ragazzo agivano in giudizio anche nei confronti della società organizzatrice dell'incontro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio. La società, costituita in giudizio, contestava le richieste per il fatto che “il campo da gioco era stato costruito e protetto secondo le norme regolamentari ... mentre nessun obbligo sussisteva in questo sport come in altri anche più pericolosi per gli spettatori (tipo il base-ball, il golf, l'hockey, ecc.) di porre una particolare recinzione a protezione degli spettatori.” La mancanza di un'opera protettiva a tutela degli spettatori, confermata dalle risultanze istruttorie, contro il pericolo di essere colpiti dalla palla sbalzata fuori dal campo è considerata dall'Autorità Giudiziaria “in stretto nesso causale con l'evento (art. 40 c.p.) posto che ove idonea protezione (a mezzo rete od altro) fosse stata posta, la palla schiacciata con violenza da uno dei giocatori in senso laterale non avrebbe poi colpito l'occhio sinistro dello spettatore”.

Il collegio ravvisa pertanto un atteggiamento colposo dell'organizzatore nonostante nessuna norma regolamentare imponesse di erigere una protezione a tutela degli spettatori intorno al campo, regolarmente omologato dalla Federazione Italiana Palla Tamburello, considerato

<sup>102</sup> Tribunale Rovereto 5/12/1989, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 498.

che “l’essenza della colpa si sostanzia non solo nel comportamento inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ma anche, in senso generico, nella semplice negligenza o imprudenza ossia nella inosservanza di quelle regole di cautela che, anche se non imposte da precise norme giuridiche, sono dettate all’uomo dalla ordinaria esperienza dei fatti e dalla sua doverosa preoccupazione di evitare ad altri lesioni della propria incolumità o dei propri interessi (art. 43 c.p. e art. 2043 c.c.)” e che è da “considerarsi imprudente e negligente l’organizzatore di un incontro di tamburello, il quale ammetta la presenza di folto pubblico lungo i bordi del campo di gioco...senza preoccuparsi di predisporre una protezione (con rete o altra barriera similare) atta ad evitare che la palla scagliata lateralmente, come ai giocatori consentito, non finisca per colpire il corpo degli spettatori, ledendone l’integrità fisica”. Secondo tale decisione l’organizzatore è tenuto ad adottare tutte le cautele imposte dalla diligenza, prudenza e perizia anche se non imposte da precise norme regolamentari posto che “Sussiste la responsabilità della società sportiva organizzatrice della gara qualora risulti che non sono state adottate le idonee misure di protezione suggerite dalla comune esperienza e dall’ordinaria prudenza e diligenza anche se tali misure non siano imposte da precise norme giuridiche”.